

MODIFICA/INTEGRAZIONE ART. 7 COMMA 6

CONSIGLIO D'AMBITO E PRESIDENTE

Cosa si dichiara oggi nello Statuto:

Le deliberazioni del Consiglio d'Ambito sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo quanto specificatamente previsto dall'art.21 secondo comma dello Statuto.

Aggiungere la seguente integrazione:

In seconda convocazione, il Consiglio d'Ambito è validamente costituito ed atto a deliberare alla presenza di almeno 9 componenti (corrispondente ad 1/3 più 1 dei componenti assegnati). Fermo restando che per l'approvazione del Piano d'Ambito, delle forme di gestione del servizio nell'ATO e/o nei SAD, della tariffa di base, della pianta organica dell'E.d.A., del Bilancio preventivo e Consuntivo è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio assegnati.